

TAX & LEGAL NEWS



IN QUESTO NUMERO



LEGISLAZIONE

Cambiano le norme sui reati tributari



INTERPRETAZIONI

La cessione dell'immobile separata dall'azienda non costituisce abuso

Il patto di famiglia successivo al conferimento di partecipazioni in newco non è elusivo

La lista dei clienti non è un'azienda

La norma sul trasferimento della sede in Italia riguarda anche le holding



DOTTRINA

Il CNDCEC studia gli strumenti di finanziamento per le Srl

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

DOTTRINA

Il CNDCEC studia gli strumenti di finanziamento per le Srl

Il documento dedicato a “Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di debito” di CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti passa in rassegna l’evoluzione normativa degli ultimi anni relativamente alla tematica delle fonti di finanziamento delle società a responsabilità, con particolare attenzione ai titoli di debito disciplinati nell’articolo 2483 del codice civile.

L’analisi sviluppa tre filoni: l’inquadramento giuridico della fattispecie, le fiscalità dei titoli di debito, i profili di finanza aziendale.

Il documento è stato concepito come indicazione per i professionisti che intendano occuparsi di consulenza alle imprese e, nello specifico, di consulenza finanziaria relativa sia all’accesso al credito bancario che all’utilizzo di strumenti alternativi di finanziamento.

CNDCEC-FNC, Documento ottobre 2019

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Cambiano le norme sui reati tributari

L’articolo 39 del decreto legge 124/2019 modifica significativamente le norme che riguardano i reati penali di origine tributaria, intervenendo su testo di molti articoli del Dlgs 74/2000.

Occorre però sottolineare che l’entrata in vigore delle nuove misure per le sanzioni è subordinata all’avvenuta pubblicazione della legge di conversione in legge del decreto.

Decreto legge 124 del 26 ottobre 2019, articolo 39

INTERPRETAZIONI

La cessione dell'immobile separata dall'azienda non costituisce abuso

L’Agenzia delle entrate ha preso in considerazione un interpello riguardante una operazione del 2017 così strutturata:

- cessione di due rami di azienda (gestione di compendi immobiliari locati a terzi) a due newco;
- cessione delle partecipazioni nelle due newco ad un fondo immobiliare chiuso;
- cessione di un immobile, distinto dai complessi precedentemente indicati, al fondo immobiliare.

Le conclusioni raggiunte dal contribuente e confermate dalla risposta dell’Agenzia prevedono che agli atti (sottoposti ad imposizione fissa di registro per quanto riguarda la cessione di partecipazioni) si applica la nuova formulazione dell’articolo 20 del TUR, e conseguentemente operi l’impossibilità di riqualificarne i contenuti tenendo conto di altri negozi collegati.

Inoltre, la cessione dell'immobile separato dall'azienda confluita in società non rappresenta un abuso del diritto.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 7.11.2019 n. 469

OPERAZIONI STRAORDINARIE

🔗 INTERPRETAZIONI

Il patto di famiglia successivo al conferimento di partecipazioni in newco non è elusivo

Nella risposta all'interpello interpello 30.10.2019 n. 450, l'Agenzia delle entrate ha escluso l'applicabilità dell'abuso del diritto ad una sequenza di operazioni così strutturata:

- una persona fisica conferisce una partecipazione totalitaria in una società di nuova costituzione, beneficiando del regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177 del Tuir, diventando unico socio della newco conferitaria;
- successivamente, il socio unico della newco dona le proprie partecipazioni ad una comunione indivisa formata dai figli, i quali nominano un rappresentante comune per la gestione della partecipazione;
- la donazione avviene a discendenti in linea retta che deterranno il controllo della società per i successivi cinque anni, e quindi beneficia dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del Dlgs 346/90.

È il caso di sottolineare che l'operazione prospettata non configura risparmi indebiti di imposta, in quanto il beneficio dell'esenzione sarebbe spettato comunque al proprietario originario della quota qualora egli avesse donato direttamente alla comunione tra i figli la partecipazione di maggioranza detenuta nella società operativa.

Il passaggio delle partecipazioni nella holding risponde semplicemente a finalità di mantenere una gestione unitaria della società pur nell'ambito di un passaggio generazionale.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 30.10.2019 n. 450

La lista dei clienti non è un'azienda

L'Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla qualificazione giuridica della cessione di una lista di clienti. Facendo seguito ad un filone giurisprudenziale sia nazionale sia comunitario, la cessione della lista clienti viene inquadrata come operazione su un singolo bene, mancando il requisito dell'organizzazione tra una pluralità di elementi che caratterizza l'azienda. In questo senso l'agenzia ha sostenuto che *"Con riferimento al caso di specie, nell'istanza si prospetta la mera cessione di un "portafoglio clienti" che non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva.*

La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore dell'avviamento definito appunto "portafoglio clienti" che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall'azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica.

Nel caso di specie, sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, si ritiene che l'operazione descritta sia qualificabile come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d'azienda."

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 4.11.2019 n. 466

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

INTERPRETAZIONI

La norma sul trasferimento della sede in Italia riguarda anche le holding

La Seconda l'Agenzia delle entrate, la normativa che riguarda il trasferimento in Italia di società aventi sede all'estero si applica anche quando la società oggetto di trasferimento è una holding che si limita a detenere partecipazioni: *"Come affermato nella risoluzione 5 agosto 2016, n. 69/E, infatti, il presupposto consistente nell'esercizio di un'impresa commerciale, cui è subordinato il regime di valorizzazione dei beni in ingresso nel nostro ordinamento, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico, a prescindere dall'attività economica concretamente svolta dai medesimi. Di conseguenza, la qualifica di holding di partecipazioni della società non è d'ostacolo all'applicabilità della disciplina in esame."*

Inoltre, per quanto riguarda le modalità di valorizzazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante e nell'attivo immobilizzato, l'Agenzia osserva che l'articolo 166-bis del TUIR, nella versione vigente al 31 dicembre 2018, prevede che, in caso di trasferimento da Paesi collaborativi, il valore fiscale delle attività e passività è il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 del medesimo TUIR.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 31.10.2019 n. 460